

C12558 - CVA SMART ENERGY/RS SERVICE

Provvedimento n. 30763

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 agosto 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società CVA SmarticoloEnergy S.r.l., pervenuta in data 2 agosto 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CVA SmarticoloEnergy S.r.l. a s.u. (di seguito, CVA SmarticoloEnergy), con sede in Châtillon (AO), è una società il cui capitale sociale è interamente detenuto da C.V.A. S.p.A. (di seguito, CVA), società capogruppo dell'omonimo gruppo (di seguito, il Gruppo CVA). Il Gruppo CVA è attivo nel settore dell'energia elettrica, in particolare nei mercati: (i) della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso; (ii) dei servizi di dispacciamento; (iii) della distribuzione; (iv) della vendita al dettaglio; (v) della commercializzazione di certificati d'origine. Il Gruppo CVA è inoltre attivo nel settore dell'efficienza energetica.

2. Il capitale sociale di CVA è detenuto in gestione speciale da FINAOSTA – Finanziaria Regionale Valle D'Aosta S.p.A., società finanziaria interamente partecipata dalla Regione Valle d'Aosta.

3. Nell'anno finanziario 2022, il fatturato del Gruppo CVA ammontava a circa 1,7 miliardi di euro, interamente realizzati in Italia.

4. RS Service S.r.l. (di seguito, RS Service o la Target), con sede in Genova, è attiva nella progettazione/installazione e manutenzione – in qualità di *general contractor* – di impianti e sistemi elettrici, termici/di condizionamento dell'aria e idraulici destinati al settore residenziale e non residenziale.

5. Il capitale sociale di RS Service è detenuto da due persone fisiche (di seguito, i Venditori), nella misura rispettivamente del 75% e del 25%.

6. Nel 2022 RS Service ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 43,4 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione ha per oggetto l'acquisizione da parte di CVA SmarticoloEnergy del 70% del capitale sociale di RS Service dai Venditori. In data 28 luglio 2023, CVA SmarticoloEnergy e i Venditori hanno sottoscritto il relativo contratto di compravendita di partecipazioni sociali, al quale risulta altresì accluso il testo del connesso accordo parasociale.

8. A seguito dell'operazione, i Venditori continueranno a detenere una quota pari, rispettivamente, al 22,5% e al 7,5% del capitale sociale di RS Service, ma nessuno dei soci di minoranza deterrà diritti di veto con riferimento a materie strategiche.

9. Il contratto di compravendita di partecipazioni sociali prevede un obbligo di non concorrenza e di non sollecitazione in capo ai Venditori. Viene rilevato che la durata di tale obbligo, pari a 5 anni, è giustificata dalla permanenza dei Venditori – in seguito all'implementazione dell'Operazione – (i) nel capitale sociale di RS Service quali soci di minoranza e (ii) nel consiglio di amministrazione della medesima società come amministratori ai sensi dell'accordo parasociale.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

11. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

12. Il patto di non concorrenza e di non sollecitazione sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato

merceologicamente ai prodotti oggetto dell'impresa acquisita, geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca ai Venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

13. Per quanto riguarda il mercato del prodotto, RS Service è attiva come *general contractor* nei mercati dei servizi di ingegneria elettrica, termica/di condizionamento dell'aria e idraulica, destinati sia al settore residenziale sia al settore non residenziale, ulteriormente suddivisibili in servizi di progettazione/installazione e servizi di manutenzione².

14. Sulla base dei precedenti dell'Autorità e della Commissione europea, tali mercati presentano *prima facie* una dimensione geografica nazionale. Nel caso di specie, tuttavia, è possibile lasciare aperta la definizione geografica e merceologica dei mercati rilevanti in ragione dell'assenza di effetti apprezzabili per la concorrenza.

Gli effetti dell'operazione

15. Sotto il profilo orizzontale, l'operazione non determina effetti apprezzabili sui mercati rilevanti poiché RS Service detiene quote di mercato a livello nazionale nei citati mercati del prodotto in cui essa opera stimate al di sotto dell'1%. Il Gruppo CVA svolge attività accomunabili a quelle di RS Service, in particolare nel contesto degli interventi di efficientamento energetico. Ad ogni modo, anche ipotizzando una sovrapposizione totale con le attività di RS Service, le quote di mercato del Gruppo CVA risulterebbero comunque inferiori all'1%.

16. Sotto il profilo verticale, l'operazione non suscita preoccupazioni di natura concorrenziale poiché il Gruppo CVA, attivo come acquirente nei mercati nazionali in cui opera RS Service, detiene quote inferiori al 5%.

17. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati, né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti ove si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

¹ [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

² [Cfr. Caso C11260 - NBI/RAMO DI AZIENDA DI BUSI IMPIANTI, provvedimento dell'Autorità n. 22883 del 12 ottobre 2011; Caso M.10575 - BOUYGUES / EQUANS, decisione della Commissione del 19 luglio 2022; Caso M.10314 - VINCI S.A. / ENERGÍA Y SERVICIOS DINSA II, decisione della Commissione del 25 ottobre 2021; Caso COMP/M.6623 - VINCI/ EVT BUSINESS, decisione della Commissione del 31 agosto 2012.]